



AUTORITÀ PORTUALE  
DEL LEVANTE

*Porti di Bari, Barletta e Monopoli*

## ORDINANZA N. 8/2011

Il **PRESIDENTE** dell'**Autorità Portuale del Levante**:

**VISTA** la legge 84/94 e s. m. i.;

**VISTI** i Decreti del Ministero dei Trasporti del 6 aprile 1994 e del 19 novembre 2007 relativi rispettivamente all'individuazione della circoscrizione territoriale dell'Autorità e alla estensione della stessa ai porti di Barletta, Monopoli e Manfredonia;

**VISTA** la Relazione Tecnica redatta in data 9 agosto 2011 dal Dirigente del Servizio Infrastrutture, Innovazione Tecnologica e Pianificazione Strategica, in cui, fra l'altro, si evidenzia la necessità di eseguire lavori manutentivi finalizzati al consolidamento della banchina in riferimento;

**RITENUTO** di dover procedere ai lavori di manutenzione della porzione della banchina 13, oggetto della predetta Relazione;

**RAVVISATA** la necessità di interdire al transito di persone e veicoli l'area interessata dai lavori, al fine di consentire la regolare e sicura esecuzione degli stessi;

**ACQUISITO** per le vie brevi il parere della Capitaneria di Porto di Bari,

### ORDINA

#### Articolo 1

##### **Interdizione di area demaniale marittima**

A far data dalle ore 16:00 del 9 agosto 2011 e sino a termine esigenza, nella porzione della banchina 13 compresa tra la 1<sup>a</sup> e la 4<sup>a</sup> bitta, meglio individuata nell'allegata planimetria, **è fatto assoluto divieto di:**

- transito, fermata e sosta di persone e veicoli;
- di svolgere qualsivoglia attività non correlata ai lavori manutentivi ivi previsti.

L'area interdetta sarà adeguatamente delimitata e segnalata a cura dell'Autorità Portuale di Bari.

#### Articolo 2

##### **Deroghe**

Non sono soggetti al divieto di cui all'art.1, limitatamente all'accesso pedonale:

- il Personale dell'Autorità Portuale del Levante e della Capitaneria di Porto di Bari;
- gli addetti al Servizio di Ormeaggio per esigenze connesse all'espletamento del servizio;
- il Personale della/e ditta/e incaricata/e dell'esecuzione dei lavori manutentivi.

#### Articolo 3

##### **Sanzioni**

I contravventori alla presente Ordinanza - della cui corretta esecuzione sono incaricati tutti gli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria - oltre a incorrere nell'illecito amministrativo di cui all'art. 1174 del Codice

della navigazione saranno perseguiti a norma di legge per qualunque altra rilevabile fattispecie di illecito nonché ritenuti responsabili dei danni che, a causa della inosservanza della presente, dovessero derivare a persone e/o cose.


E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Autorità Portuale e sulla recinzione dell'area interdetta.

Bari, 9 agosto 2011.


IL PRESIDENTE

Francesco P. Mariani





Area interdetta al transito

 <p>PORTO DI BARI SERVIZIO ATTIVITÀ PORTUALI AUTORITÀ PORTUALE DEL LEVANTE</p>		<p>Opera:</p> <p><b>STRALCIO PLANIMETRICO - Banchina 13</b></p>	
<p>Descrizione:</p> <p><b>ALLEGATO all'Ordinanza n°8/11 del 9.8.2011</b></p>		<p>Estimato:</p>	
<p>Scala grafica</p> <p><b>1:1.000</b></p>	<p>Data:</p> <p><b>9 AGO. 2011</b></p>	<p>Emittenza:</p> <p><b>Servizio Attività Portuali</b></p>	